

Requisiti strutturali e disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato

(art. 2, comma 3 bis della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013)

Articolo 2, comma 3 bis

La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali.

Articolo 1

Casa funeraria

1. La realizzazione, l'autorizzazione all'apertura e l'esercizio della casa funeraria, di cui all'art.2 comma 3 bis, della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013, è autorizzata dal comune territorialmente competente, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali da parte dell'ASL di competenza.
2. Nella casa funeraria, possono essere eseguite tutte quelle attività richieste dai familiari o dagli aventi titolo. E' fruibile da chi ne faccia richiesta senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso. Compone, preparare, lavare e vestire le salme, per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente senza ostacolare eventuali segni di vita che tendono a manifestarsi. Essa deve essere ubicata ad una distanza opportuna, così come disposto dalla normativa vigente, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
3. La casa funeraria, inoltre, non può essere convenzionata con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme in materia di servizi per camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, così come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*), e dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 3958 del 07/08/2001 e n. 7301 del 31/12/01 e s.m.i. *in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie delle strutture pubbliche e private della regione Campania*.
5. I requisiti minimi strutturali ed impiantistici che deve possedere la casa funeraria sono:
 - a) camera di esposizione per la sosta delle salme anche durante il periodo di osservazione con sufficiente spazio per la veglia dei familiari;
 - b) locale di preparazione e custodia della salma prima della chiusura della cassa;
 - c) almeno una cella frigorifera dedicata alla salma;
 - d) sala per onoranze funebri al feretro;
 - e) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per portatori di handicap;

- f) servizi igienici per il personale con spazio per spogliatoio attrezzati con armadietti individuali a doppio scomparto;
 - g) locale/spazio per il deposito materiale d'uso, attrezzi e strumenti;
 - h) locale /spazio per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali;
 - i) locale/spazio in cui si riceve l'utenza per adempiere alle pratiche amministrative propedeutiche per le attività funebri;
 - j) impianto di illuminazione secondo norme vigenti, anche di emergenza;
 - k) la superficie dei locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, deve essere adeguata per lo svolgimento delle attività;
 - l) i locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, devono avere: pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessione ad angolo;
 - m) prevedere un condizionamento ambientale idoneo da garantire una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C, con umidità relativa circa 60%;
 - n) per il locale destinato al trattamento e preparazione del cadavere, devono essere presenti: il lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di liquido per lavaggio mani; il tavolo per gli eventuali trattamenti conservativi in acciaio inox o pietra naturale ben levigata o altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio da raccogliere in idonei contenitori.
6. Le imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività funebre possono realizzare e gestire apposita struttura denominata "casa funeraria", finalizzata allo svolgimento dei seguenti servizi:
- a) ricevere i corpi di persone decedute, per cause naturali, presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero e di cura, ovvero in luoghi pubblici e per essere custoditi durante il periodo di osservazione;
 - b) porre la salma in osservazione ed esposizione, prima dell'accertamento della morte da parte del medico necroscopo;
 - c) eseguire trattamenti conservativi;
 - d) eseguire trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - e) organizzare e svolgere riti funebri aperti al pubblico nella sala del commiato;
 - f) svolgere l'attività funebre;
7. La casa funeraria deve essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie così come previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalle normative regionali di cui sopra. All'interno, devono essere assicurate durante tutto il periodo di osservazione, l'assistenza e la sorveglianza dei cadaveri, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine dell'accertamento di eventuali manifestazioni di vita sulla salma. In ogni caso, il cadavere deve essere posizionato in modo tale da non ostacolare eventuali rilievi di manifestazioni di segni vitali.
8. La casa funeraria deve disporre in termini di accessibilità di entrata e uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Non può essere collocata all'interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili. Per tali locali, destinati all'accoglienza e osservazione del cadavere, deve essere previsto un accesso diretto dall'esterno per i visitatori con assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. Il comune territorialmente competente, tramite l'ufficio preposto, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti minimi per il funzionamento dei servizi afferenti alla casa funeraria presente nel territorio avvalendosi, per gli aspetti amministrativi, della Polizia Locale e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. - U.O.P.C. competente per territorio.

Articolo 1 bis

Sala del Commiato

1. Per Sala del Commiato è da intendersi apposito luogo attrezzato per l'osservazione della salma nel quale le famiglie danno l'ultimo saluto al proprio congiunto.
2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
3. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, ovvero ai sensi del DPR 14 gennaio 1997 la Sala del Commiato deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente, dotata di requisiti minimi strutturali quali:
 - locale osservazione/sosta salme;
 - camera ardente;
 - locale preparazione personale;
 - servizi igienici per il personale;
 - servizi igienici per i parenti;
 - sala per onoranze funebri al feretro;
 - deposito materiale.
5. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole dell'A.S.L. competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitari sul funzionamento delle stesse. L'A.S.L. rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
6. Le sale per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie nelle loro immediate vicinanze.
7. Le sale per il commiato non possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi.

Articolo 2

Autorizzazione alla traslazione della salma

1. Il trasporto della salma, ovunque deceduta, può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, in qualsiasi ora dal luogo del decesso nella "casa funeraria" e/o "sala del commiato", anche se ubicata in altro comune o presso la struttura di accoglienza del cimitero. Il trasferimento della salma può avvenire dopo che un medico che abbia assistito al decesso o che sia stato contattato dai parenti del defunto (medico di assistenza primaria, medico di continuità assistenziale, medico 118, medico struttura sanitaria, medico abilitato alla professione, ecc.....) abbia constatato l'assenza di segni vitali e che certifichi che la stessa può essere trasportata senza pregiudizio per la salute pubblica escludendo il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

2. La certificazione medica di cui al comma 1 è titolo valido per il trasporto della salma sotto la responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa funebre in possesso di titolo abilitativo per svolgere tale funzione, il quale è tenuto ad inviarne copia a mezzo fax o mail all'Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, all'ufficio di Stato Civile del Comune in cui è ubicata la "Casa Funeraria" e/o "Sala del Commiato" ed all'Ufficio del Medico Necroscopo dell'ASL competente per territorio ove sono allocate la "casa funeraria" e/o "sala del commiato".
3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale in possesso di adeguati requisiti formativi, nel rispetto delle vigenti norme in materia contrattuale, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Il trasporto di cui al comma 1 dovrà essere effettuato con carro funebre, utilizzando un contenitore impermeabile non sigillato in modo tale che la salma non sia esposta alla vista del pubblico e non siano ostacolati eventuali manifestazioni di vita.
5. Il medico Necroscopo della A.S.L. competente per territorio in cui insiste la "casa funeraria" e/o "sala del commiato", ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, provvederà, nei termini previsti dalla normativa vigente, ad effettuare la visita necroscopica direttamente nella "casa funeraria" e/o "sala del commiato", anche se il decesso è avvenuto in altro comune della regione Campania e rilascerà il certificato necroscopico attestante la visita effettuata e l'accertamento della morte, come disposto dalla normativa vigente. Il direttore della "casa funeraria" e/o l'addetto alla "sala del commiato" o loro delegati, con riservatezza e prontezza, provvederanno ad inviare il certificato necroscopico all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso.
6. L'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso ricevuta la dichiarazione di morte ed il certificato necroscopico di cui al comma 2, dopo aver verificato quanto disposto dall'art. 9 dell'allegato A della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 Del 2013, provvederà ad emettere l'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto della salma, ovunque questa sia depositata e ovunque debba essere sepolta.